

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/171 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 2017****che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 178, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Dato che nell'ambito di una giurisdizione vigono le stesse condizioni economiche e di mercato, le autorità competenti dovrebbero fissare una soglia unica per la valutazione della rilevanza delle obbligazioni creditizie, come previsto all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile a tutti gli enti nella loro giurisdizione. Tale soglia di rilevanza, che dovrebbero rimanere costante nel tempo, presenta inoltre il vantaggio di migliorare la comparabilità dei requisiti patrimoniali degli enti nella medesima giurisdizione.
- (2) Da un lato, l'importo che può essere considerato rilevante dipende dal livello dell'obbligazione creditizia complessiva. D'altro, gli enti tendono a considerare non rilevanti tutti gli importi inferiori ad un certo livello, indipendentemente dal rapporto rispetto all'obbligazione creditizia complessiva. Pertanto, la soglia di rilevanza dovrebbe essere costituita da due componenti: una componente assoluta (un importo assoluto) e una componente relativa (la percentuale dell'obbligazione creditizia complessiva rappresentata dall'importo in arretrato). Di conseguenza, l'obbligazione creditizia in arretrato dovrebbe essere considerata rilevante quando supera sia il limite espresso come importo assoluto che il limite espresso in percentuale.
- (3) Tra i debitori vi sono notevoli differenze di reddito medio e di importi medi delle obbligazioni creditizie. Pertanto, la soglia di rilevanza dovrebbe essere differenziata conseguentemente, prevedendo componenti assolute distinte per le esposizioni al dettaglio e per le altre esposizioni.
- (4) La soglia di rilevanza dovrebbe essere adattata alle particolarità locali di ciascuna giurisdizione. Le differenze di condizione economica, compresi i diversi livelli di prezzo, giustificano il fatto che la componente assoluta della soglia di rilevanza possa variare da una giurisdizione all'altra. Tale differenziazione, invece, è raramente giustificata per la componente relativa. Di conseguenza, in linea di principio la componente relativa dovrebbe essere la stessa in tutte le giurisdizioni, mentre dovrebbe essere consentita una certa flessibilità per la componente assoluta. Ciò consentirà alle autorità competenti di fissare la soglia di rilevanza ad un livello appropriato, fino a un determinato livello massimo, tenendo conto delle specifiche condizioni vigenti nelle rispettive giurisdizioni.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

